



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI  
E LA NUTRIZIONE

UFFICIO 7- Sicurezza e regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari

## DECRETO

Autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria per l'impiego su melissa e valeriana ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario FUSILADE MAX reg. n. 11353, contenente la sostanza attiva *Fluazifop-p-butile*.

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

**VISTO** il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

**VISTA** la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'articolo 119 recante "Autorizzazioni";

**VISTO** il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva

2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

**VISTO** il decreto 28 settembre 2012 “Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto del 5 giugno 2002 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 8 agosto 2016, con il quale è stato registrato al n. 11353 il prodotto fitosanitario denominato FUSILADE MAX, contenente la sostanza attiva *Fluazifop-p-butile*, a nome dell'Impresa Syngenta Italia Spa, con sede legale in Milano, via Gallarate 139;

**VISTA** la Procedura per la gestione delle istanze di autorizzazione di prodotti fitosanitari per situazioni di emergenza fitosanitaria in attuazione dell’Art.53 del Regolamento (ce) 1107/2009, di seguito citata come “Procedura”;

**VISTE** le richieste di deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria inoltrate dai portatori di interesse, con le quali è stata segnalata la necessità di poter disporre di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva *Fluazifop-p-butile* per l'utilizzo su melissa e valeriana per il controllo delle infestanti graminacee;

**ACQUISITO** il parere del Servizio fitosanitario Centrale successivamente pubblicato sul portale del Ministero della salute all'indirizzo [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it);

**VISTO** l'esito della consultazione pubblica a seguito della quale è pervenuta la richiesta dell'Impresa medesima, diretta ad ottenere l'estensione d'impiego su melissa e valeriana per il controllo delle infestanti graminacee, per situazioni di emergenza fitosanitaria ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario FUSILADE MAX contenente la sostanza attiva *Fluazifop-p-butile*;

**SENTITA** la Sezione consultiva per i Fitosanitari, di cui al citato DM del 30 marzo 2016, relativamente all'estensione d'impiego su melissa e valeriana per il controllo delle infestanti graminacee del prodotto fitosanitario in questione, per un periodo di 120 giorni, ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

**VISTA** la nota dell'Ufficio in data 25 luglio 2017 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo;

**VISTA** la nota del 25 luglio 2017 con la quale l'Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo;

**VISTO** il versamento effettuato ai sensi del D.M. 28 settembre 2012.

### **DECRETA**

E' autorizzata l'estensione d'impiego su melissa e valeriana per il controllo delle infestanti graminacee, per un periodo di 120 giorni a partire dalla data del presente decreto, del prodotto fitosanitario denominato FUSILADE MAX registrato al n. 11353 in data 5 giugno 2002, a nome dell'Impresa Syngenta Italia Spa, con sede legale in Milano, via Gallarate 139, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, preparato in stabilimenti di produzione e nelle taglie già autorizzati.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it) e sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, lì 3 agosto 2017

**IL DIRETTORE GENERALE**  
*f.to* dott. Giuseppe Ruocco

# FUSILADE MAX®

**Erbicida graminicida di post-emergenza selettivo per numerose colture sia erbacee sia arboree (concentrato emulsionabile)**

### COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

fluazifop-p-butile puro g 13,40 (= 125 g/l)  
coformulanti q.b. a g 100

Contiene fluazifop-p-butile: può creare reazioni allergiche

Contiene 1-octanol, calcium Dodecylbenzene e 2-methylpropan-1-ol

### INDICAZIONI DI PERICOLO

Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.

Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.



ATTENZIONE

### CONSIGLI DI PRUDENZA

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.

Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto.

IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.

Raccogliere il materiale fuoriuscito.

Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

SYNGENTA Italia S.p.A.

Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:

Syngenta Chemicals B.V. – Seneffe (Belgio)

Registrazione Ministero della Salute n. 11353 del 05/06/2002

Partita n.

**litri 1**

Altre taglie: ml 250, ml 500, l 5, l 10, l 20

Altri stabilimenti di produzione:

Althaller Italia S.r.l. - San Colombano al Lambro (MI)

DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)

© marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

### INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose orofaringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporefflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica. Ospedalizzare.

Controindicazioni: non provocare il vomito poichè nel formulato sono presenti distillati del petrolio come solventi.

Consultare un Centro Antiveneni.

### CARATTERISTICHE

FUSILADE MAX è un erbicida specifico per il controllo delle infestanti graminacee. Esso è assorbito dalle parti verdi delle piante e traslocato, per via sistemica, sia verso gli apici vegetativi sia verso le radici, i rizomi e gli stoloni. Il prodotto è assorbito rapidamente (entro 3 ore dal trattamento) ed i primi sintomi appaiono nell'ambito di una settimana.

### MODALITÀ DI IMPIEGO

FUSILADE MAX si distribuisce con attrezzature a bassa pressione (2-3 atm), impiegando ugelli a ventaglio o a specchio. Intervenire durante le ore fresche del giorno, su infestanti in attiva crescita, impiegando volumi d'acqua medi (200-400 l/ha) onde favorire la uniforme copertura della vegetazione. Trattare quando le infestanti graminacee si trovano nello stadio di:

- 1-3 foglie/accestimento per avena (*Avena spp.*), bromo (*Bromus spp.*), coda di volpe (*Alopecurus spp.*), digitalia (*Digitaria sanguinalis*), giavone (*Echinochloa spp.*), setaria (*Setaria spp.*), sorghetta da seme (*Sorghum halepense*), loglio (*Lolium spp.*), falaride (*Phalaris spp.*), ricacci di frumento ed orzo;

- la sorghetta da rizoma (*Sorghum halepense*) va trattata ad un'altezza di 30-50 cm.

L'erba fienarola (*Poa annua*) è mediamente resistente.

Da non usare su terreni sabbiosi.

Da non usare sullo stesso appezzamento più di due volte all'anno.

### FITOTOSSICITÀ

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

### COMPATIBILITÀ

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Intervallo tra l'ultimo trattamento e la raccolta:

Agrumi, pesco, ciliegio, susino, melo, pero, nocciolo, olivo, vite, carciofo, lattuga, cicoria, cetriolo, melanzana, carota, ravanella, cipolla: 30 giorni.

Patata: 50 giorni.

Barbabetola da zucchero, trifoglio, tabacco: 60 giorni.

Girasole, Colza, Soia: 90 giorni

Melissa\*: 42 giorni

valeriana\*: 28 giorni

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

\* Melissa e valeriana: registrazione valida dal

### CAMPI E DOSI DI IMPIEGO

COLTURE	INFESTANTI	DOSE l/ha
<b>Agrumi:</b> arancio, mandarino, limone, clementino, cedro, pompelmo, tangerino, chinotto, kumquat, arancio amaro	Graminacee a nascita autunnale ( <i>Avena spp.</i> , <i>Phalaris spp.</i> , <i>Alopecurus spp.</i> , <i>Bromus spp.</i> e ricacci di frumento e orzo)	0,75 - 1,0
<b>Drupacee:</b> pesco (nettarina e percooca), ciliegio, susino	fino a inizio accestimento	
<b>Pomacee:</b> melo, pero		
<b>Fruttiferi da frutta a guscio:</b> nocciolo		
<b>Olivo, Vite</b>		
<b>Ortaggi:</b> lattuga, cicoria, carciofo, cetriolo, melanzana, carota, ravanella, cipolla	Graminacee a nascita autunnale ( <i>Lolium spp.</i> )	1,0 - 1,25
Fava da granella, fagiolino, fagiolo da granella, pisello. (Intervenire prima della fioritura)	fino a inizio accestimento	
<b>Patata</b>	Graminacee a nascita primaverile ( <i>Echinochloa spp.</i> , <i>Setaria spp.</i> , <i>Digitaria spp.</i> )	1,25 - 2,0
<b>Barbabetola da zucchero</b>	fino a inizio accestimento	
<b>Oleaginose:</b> girasole, soia, colza		
<b>Foraggere leguminose:</b> trifoglio		
<b>Tabacco</b>		
<b>Melissa e valeriana *</b>	Sorghetta da rizoma	2,0
<b>Floreali in pieno campo ed in serra:</b> rosa, garofano, liliacee, bulbose, gerbera, geranio, viola, petunia, crisantemo, strelizia		

**ATTENZIONE:** adottare le dosi minori con infestanti nello stadio più giovanile ed in condizioni ottimali di impiego. Nelle applicazioni localizzate adottare la concentrazione del 2% (2 lt di FUSILADE MAX in 100 lt d'acqua). Non trattare infestanti che si trovano in stato di stress (siccità, danneggiamento, abbassamento di temperatura, pascolo). L'efficacia del prodotto può essere ridotta in presenza di terreno secco ed umidità relativa dell'aria inferiore al 60%.

Da non applicare con mezzi aerei

**DA NON VENDERSI SFUSO**

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua


Non operare contro vento

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Il contenitore non può essere riutilizzato

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scarico delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO



03 AGO. 2017

03 AGO. 2017

30 NOV. 2017